Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 15 gennaio 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sui c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967, n. 1534.

Estinzione della « Pia fondazione liceale Francesco Gubitosi » di Cosenza.

N. 1534. Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Pia fondazione liceale Francesco Gubitosi » con sede presso il liceo classico statale « Telesio » di Cosenza, viene dichiarata estinta e il suo patrimonio devoluto alla cassa scolastica del predetto liceo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 114. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. 1325.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'Ospedale civile, con sede in Avellino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Avellino in data 27 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'Ospedale civile di Avellino è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'Ospedale civile, con sede in Avellino, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Avellino;

due membri eletti dal consiglio comunale di Avellino;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 24 giugno 1920.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 133. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. 1326.

Donazione disposta a favore dello Stato dalla mensa vescovile di Montalcino.

N. 1326. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione a favore dello Stato della donazione del tempio di S. Antimo in Montalcino, comprendente il tempio vero e proprio, la sacrestia e la sottostante cripta, disposta dalla mensa vescovile di Montalcino con atto 16 aprile 1966, n. 48087 di rep., per notar Erminio Campanini di Asciano. Detto immobile è rappresentato al catasto urbano di Montalcino al foglio 226 con particella A E/7 - Chiesa.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 125. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. 1327.

Donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Rieti.

N. 1327. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione a favore dello Stato della donazione disposta dal comune di Rieti comprendente un terreno della superficie di mq. 5140, sito in Rieti, località « Porta Romana », distinto al catasto terreni, foglio 135, part. 32, 32-*a* e 33-*a*, da destinare alla costruzione di una caserma per i vigili del fuoco, come da atto 21 giugno 1967, numero 24368/5838 di repertorio a rogito dott. Angelo Gianfelice, notaio in Rieti.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 126. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1968, n. **1328**.

Donazione di un dipinto a favore dello Stato.

N. 1328. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione a favore dello Stato e per esso al Ministero della pubblica istruzione, della donazione di un dipinto su tavola di Cosimo Rosselli, raffigurante « S. Sebastiano trafitto da frecce », disposta dal ministro plenipotenziario Dino Philipson, come da atto notarile 15 dicembre 1967, n. 16830 di rep., a rogito avvocato Andrea Nizzi Nuti, notaio in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 121. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1968, n. **1329**.

Donazione di un gruppo di opere d'arte a favore dello Stato.

N. 1329. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione a favore dello Stato, e per esso alla Galleria estense di Modena, di un legato consistente in un gruppo di opere d'arte, disposto dal cav. Ferruccio Cambi, come da atto notarile 27 maggio 1964, n. 5373 di rep., a rogito avv. Bruno Amaduzzi, notaio in Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *fogilo n.* 120. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1968, n. **1330**.

Donazione di un dipinto a favore dello Stato.

N. 1330. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione a favore dello Stato, e per esso alla Pinacoteca di Brera, in Milano, della donazione di un dipinto su tavola attribuito a Benozzo Gozzoli, raffigurante « Cristo nel sepolcro con la Madonna e S. Giovanni », disposta dalla signora Sessa Anna ved. Gnecchi Ruscone, come da atto notarile 24 aprile 1968, n. 23032 di rep., a rogito dott. Enrico Masini, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 119. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 314, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Parma;

Vista la nota n. 8567 del 17 giugno 1968, con la quale l'ufficio del genio civile di Parma prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante ing. Sissa Socrate con l'ingegnere Iarlori Vittorio;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Iarlori Vittorio è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Parma, quale rappresentante dell'ufficio del genio civile, in sostituzione dell'ing. Sissa Socrate.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: TURNATURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1968
Registro n. 13 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 322

(139)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona panoramica sita nel territorio del comune di Monterubbiano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ascoli Piceno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 settembre 1967 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica sottostante il giardino pubblico di San Rocco nel comune di Monterubbiano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Monterubbiano (Ascoli Piceno);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da un vasto giardino con rigogliosa vegetazione e numerosissimi alberi di alto fusto, forma un quadro naturale di incomparabile bellezza, ricco nella parte più alta, di punti di belvedere dai quali è possibile godere la vista di un panorama circolare di grande suggestività comprendente la visuale di un susseguirsi di colline sino alla catena dei Sibillini da una parte e al mare Adriatico dall'altra, con i caratteristici abitati di Fermo, Altidona, Lapedona, Macerata e altri;

Decreta:

La zona sottostante il giardino pubblico di S. Rocco sita nel territorio del comune di Monterubbiano (Ascoli Piceno) ha notevole interesse pubblico ai sensi della

legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: provinciale Monterubbianese dall'incrocio con il prolungamento del confine tra i mappali 63 e 64 sino all'incrocio con la strada vicinale di fonte Errante, da detto incrocio linea parallela 50 metri a valle lungo la strada provinciale Altidonese sino al confine tra i mappali 93 e 72 compreso il mappale 70 del foglio n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Monterubbiano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 novembre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno

Verbale n. 29.

L'anno millenovecentosessantasette ed il giorno venti del mese di settembre, si è riunita in Ascoli Piceno, presso la sede della amministrazione provinciale, alle ore 9,30, convocata dalla soprintendenza ai monumenti, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) MONTERUBBIANO - Zona panoramica sottostante il giardino pubblico di S. Rocco;

(*Omissis*).

La commissione esamina attentamente la zona e alla unanimità, con il parere favorevole del rappresentante della amministrazione comunale delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali, la zona così delimitata:

provinciale Monterubbianese dall'incrocio con il prolungamento del confine tra i mappali 63 e 64 sino all'incrocio con la strada vicinale di fonte Errante - da detto incrocio linea parallela 50 metri a valle lungo la strada provinciale Altidonese sino al confine tra i mappali 93 e 72 compreso il mappale 70 del foglio n. 14.

(*Omissis*).

(65)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel territorio del comune di Camerino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 13 novembre 1961 e 5 luglio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone del viale Leopardi, sottostante al Roccone, della circonvallazione nord e località Ponti, Torrone e Paganico nel comune di Camerino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Camerino (Macerata);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Camerino, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico per i seguenti motivi:

1) *zona del viale Leopardi*: ha notevole interesse perchè comprendente a monte l'antico abitato di Camerino nella cerchia delle mura castellane, conservata ancora nel loro originario perimetro, con la verde scarpata sino al ciglio della strada, permette a valle un'ampia e suggestiva visione paesistica con lo sfondo della catena dei monti Sibillini: tra cui monte delle Tegge, monte del Fungo, pizzo Regina (m. 2334) e monte Rotondo, tutte zone di eminente interesse panoramico aventi inoltre un particolare valore estetico e tradizionale;

2) *zona sottostante al Roccone*: ha notevole interesse pubblico perchè con i suoi bastioni e la porta Malatesta, costituisce un complesso monumentale avente particolare valore ambientale e tradizionale, formando con il verde della scarpata un suggestivo quadro naturale, permettendo inoltre a valle un'ampia visione panoramica, con lo sfondo di parte della catena dei monti Sibillini, tra cui monte Fema, pizzo Cardosa, monte di Massa, Montigano e monte Primo;

3) *zona della circonvallazione nord*: ha notevole interesse pubblico perchè lungo la circonvallazione nord, a monte, il corrispondente tratto delle antiche cerchie delle mura castellane è degnamente completato da una bellissima pineta che ricopre tutte le scarpate, formando un quadro naturale di rara ed incomparabile bellezza, mentre a valle la circonvallazione permette l'ampia vista panoramica degli Appennini comprendenti il monte Montigno, monte Primo, monte Gemma, sino al monte San Vicino ed al monte Catria;

4) *località Ponti, Torrone e Paganico*: ha notevole interesse pubblico perchè formata da una zona boschiva per querceti, castagneti e sottobosco vario comprendente tre piccole colline fronteggianti l'abitato di Camerino, costituisce un belvedere dal quale si gode la vista della città, mentre per sè stessa è quadro naturale di suggestiva bellezza, visibile da Camerino, con particolare menzione alle secolari querce lungo la strada provinciale che acquistano un determinante valore di bellezza panoramica;

Decreta:

Le zone, come sotto specificate, site nel territorio del comune di Camerino (Macerata) hanno notevole inte-

resse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

1) *zona del viale Leopardi*: piazza San Venanzio, viale G. Leopardi sino a porta Caterina Cibo, mura castellane a monte del viale Leopardi per tutto il loro tracciato sino all'incrocio dell'istituto tecnico con il viale, detto viale sino al lato nord-est dell'esistente edificio delle case popolari, sul prolungamento di detta parete nord-est per una profondità a valle di metri trecento, da detto punto per una linea equidistante dal viale Leopardi di metri trecento sino al prolungamento della linea passante sul lato nord-est della basilica di San Venanzio, detta linea sino a piazza San Venanzio;

2) *zona sottostante al Roccone*: via De Bono sino alla strada statale n. 256 Muccese, campo sportivo compreso, detta strada sino all'incrocio con la strada Madonna dei Giustiziati, detta strada sino all'incrocio con la circonvallazione nord, da detto incrocio sino a porta Malatesta, dalla porta Malatesta sino al piazzale della Vittoria, via C. Battisti sino all'inizio di via Borgo delle Conce;

3) *zona della circonvallazione nord*: dall'incrocio con via Madonna dei Giustiziati lungo la circonvallazione sino a via Ridolfini, piazza Costanti, via Antinori, via Farnese, via delle Mosse, strada della fonte S. Raffaele sino all'altezza di porta Boncompagni, da porta Boncompagni linea retta per metri cento lungo la strada Madonna delle carceri, da detto termine linea equidistante metri trecento parallela alla circonvallazione nord sino alla strada Madonna dei Giustiziati;

4) *località Ponti, Torrone e Paganico*: l'intero territorio delle tre frazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Camerino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 novembre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

Estratto del verbale n. 22 *del* 13 *novembre* 1961

Oggi 13 novembre 1961, previa regolare convocazione da parte della soprintendenza ai monumenti di Ancona e secondo accordi precedentemente stabiliti, si è riunita in Camerino, alle ore 9,30 presso la sede dell'amministrazione comunale, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente ordine del giorno:

1) CAMERINO: zona comprendente le località Ponti, San Gregorio, Torrone e Paganico;

2) CAMERINO: zona a valle di viale Leopardi;

3) CAMERINO: località del nuovo Seminario (strada comunale circonvallazione nord);

(*Omissis*).

La commissione delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Camerino le seguenti località, ai sensi dell'art. 1 legge 29 giugno 1939, n. 1497, n. 3 e 4 per le ragioni qui di seguito specificatamente segnate:

1) ZONA DEL VIALE LEOPARDI.

(*Omissis*).

Confini: piazza San Venanzio, viale G. Leopardi sino a porta Caterina Cibo, mura castellane a monte del viale Leopardi per tutto il loro tracciato sino all'incrocio dell'istituto tecnico con il viale, *detto viale sino al lato nord-est dell'esistente edificio delle* case popolari, sul prolungamento di detta parete nord-est per una profondità a valle di metri trecento, da detto punto per una linea equidistante dal viale Leopardi di metri trecento sino al prolungamento della linea passante sul lato nord-est della basilica di San Venanzio, detta linea sino a piazza San Venanzio.

2) ZONA SOTTOSTANTE AL ROCCONE.

(*Omissis*).

Confini: via De Bono sino alla strada statale n. 256 Muccese, campo sportivo compreso, detta strada sino all'incrocio con la strada Madonna dei Giustiziati, detta strada sino all'incrocio con la circonvallazione nord, da detto incrocio sino a porta Malatesta - dalla porta Malatesta sino al piazzale della Vittoria, via C. Battisti sino all'inizio di via Borgo delle Conce.

3) ZONA DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD.

(*Omissis*).

Confini: dall'incrocio con via Madonna dei Giustiziati lungo la circonvallazione sino a via Ridolfini, piazza Costanti, via Antinori, via Farnese, via delle Mosse, strada della fonte S. Raffaele sino all'altezza di porta Boncompagni, da porta Boncompagni linea retta per metri cento lungo la strada Madonna delle Carceri, da detto termine linea equidistante metri trecento parallela alla circonvallazione nord sino alla strada della Madonna dei Giustiziati.

4) LOCALITÀ PONTI, TORRONE E PAGANICO.

(*Omissis*).

Per quanto riguarda la delimitazione di confine la commissione decide di comprendere nella proposta di vincolo l'intero territorio delle tre frazioni.

(*Omissis*).

Estratto dal verbale n. 32 *del* 5 *luglio* 1967

Oggi 5 *luglio* 1967 si è riunita presso la sede dell'amministrazione provinciale di Macerata, la commissione per la tutela delle bellezze naturali, regolarmente convocata dalla soprintendenza ai monumenti delle Marche per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) CAMERINO: Zone paesistiche - riesame - sopraluogo;

(*Omissis*).

Conseguentemente la commissione, con il parere contrario del rappresentante del comune, delibera di confermare il vincolo per le zone viale Leopardi, Roccone, località Paganico, Ponti e Torrone, secondo i confini indicati nel verbale n. 22 del 13 *novembre* 1961 e per le ragioni di merito singolarmente espresse nel verbale stesso.

Per quanto riguarda la circonvallazione nord, la commissione accogliendo la richiesta del comune e quindi, alla unanimità, delibera di restringere la zona di vincolo già proposta nel precedente verbale 13 novembre 1961 che rimane pertanto così delimitata con la stessa motivazione:

dall'incrocio con via Madonna dei Giustiziati lungo la circonvallazione sino a via Ridolfini, piazza dei Costanti, via Antinori, via Farnese, via delle Mosse, strada della fonte San Raffaele sino all'altezza di porta Boncompagni, da porta Boncompagni linea retta per metri cento lungo la strada Madonna delle Carceri - da detto termine linea equidistante metri centocinquanta parallela alla circonvallazione nord sino alla strada della Madonna dei Giustiziati.

(*Omissis*).

(66)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Intervento di mercato per le pere

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sull'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visti i regolamenti CEE n. 23/62 del 4 aprile 1962, n. 99/65 del 7 luglio 1965, n. 158/66 e n. 159/66 del 25 ottobre 1966, n. 211/66 del 14 dicembre 1966 e n. 165/67 del 26 giugno 1967, sull'organizzazione comune di mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, sull'attuazione degli interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli previsti dai citati regolamenti CEE;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 268, sull'organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 27 dicembre 1968, con il quale è stata dichiarata l'esistenza di una situazione di crisi grave di mercato per le pere ai fini dell'intervento dell'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80;

Visti i regolamenti CEE n. 978/68 del 15 luglio 1968, sul prezzo di base e sul prezzo di acquisto delle pere per la campagna di commercializzazione 1968-69 e n. 1033/68 del 23 luglio 1968 sui coefficienti di adattamento da applicare a tale prezzo di acquisto;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 5 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 16 agosto 1968, che stabilisce il prezzo di acquisto delle pere per la campagna di commercializzazione 1968-69 in caso di crisi grave;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 16 febbraio 1968 con il quale gli enti di sviluppo in agricoltura sono stati autorizzati ad assumere dall'A.I.M.A. il compimento delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei prodotti agricoli;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere con urgenza per l'attuazione dell'intervento nel mercato delle pere ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento CEE n. 159/66, stabilendo le condizioni e modalità dell'intervento;

Considerato che a tal fine ricorrono le condizioni per adottare la disciplina stabilita con decreto del presidente dell'A.I.M.A. 3 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 232 del 12 settembre 1968;

Nell'adunanza dell'8 gennaio 1969;

Ha deliberato:

1. L'intervento dell'A.I.M.A. nel mercato delle pere durante il periodo di esistenza della crisi grave di mercato per tale prodotto, dichiarata con il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 27 dicembre 1968 citato in premessa, si svolge secondo le condizioni e modalità contenute nel decreto del presidente dell'Azienda 3 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 12 settembre 1968, salvo quanto stabilito nei successivi punti della presente deliberazione.

2. Il compimento delle operazioni esecutive di intervento — tenuto conto delle zone di maggiore disponibilità del prodotto — è affidato dall'A.I.M.A. ai seguenti enti:

Ente Delta Padano - Ente di sviluppo, per il territorio della regione Emilia-Romagna e della provincia di Rovigo;

Ente di sviluppo in Campania, per il territorio della regione Campania;

Federazione italiana dei consorzi agrari, operante sia direttamente che a mezzo dei federati consorzi agrari, per il territorio delle regioni Veneto, esclusa la provincia di Rovigo, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte ed Abruzzi.

L'ente assuntore provvede alla istituzione e gestione, nel territorio rispettivamente assegnato, di centri di intervento, ai quali possono essere offerte in vendita le pere.

Con apposita convenzione tra l'A.I.M.A. ed i singoli enti assuntori saranno regolati i rapporti tra le parti per l'affidamento e l'esecuzione del servizio d'intervento.

3. In relazione alla autorizzazione comunicata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 28 dicembre 1968 sono considerate offerte di vendita le prenotazioni presentate ai suddetti enti assuntori, anteriormente alla data della presente deliberazione, a seguito del decreto ministeriale 27 dicembre 1968 con cui è stata dichiarata la situazione di crisi grave di mercato.

Alle quantità di prodotto prenotate, ai sensi del precedente comma nel mese di dicembre 1968 si applica il prezzo di acquisto di detto mese.

4. Il servizio d'intervento di cui alla presente deliberazione cesserà alla data in cui l'A.I.M.A. comunicherà all'ente assuntore la declaratoria ministeriale di cessazione della situazione di crise grave, di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà esposta al pubblico nell'atrio della sede delle camere di comercio, industria, agricoltura ed artigianato.

Roma, addì 8 gennaio 1968

Il presidente: VALSECCHI

(269)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Terni

Con decreto ministeriale, addì 28 dicembre 1968, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Terni viene prorogato fino al 30 aprile 1969 ed il dott. Michele De Pascale è confermato nell'incarico di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi determinati dal decreto ministeriale 8 aprile 1968.

Con il medesimo decreto vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1968 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del codice civile alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(74)

Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole - campagna di commercializzazione 1968-69

Dal 18 novembre 1968 al 24 novembre 1968, per colza e ravizzone U.C. 11.580; per girasole U.C. 9.580.

Dal 25 novembre 1968 al 1° dicembre 1968, per colza e ravizzone U.C. 11.580; per girasole U.C. 9.431.

Dal 2 dicembre 1968 all'8 dicembre 1968, per colza e ravizzone U.C. 11.820; per girasole U.C. 9.757.

Dal 9 dicembre 1968 al 10 dicembre 1968, per colza e ravizzone U.C. 11.720; per girasole U.C. 9.651.

Dall'11 dicembre 1968 al 15 dicembre 1968, per colza e ravizzone U.C. 11.720; per girasole U.C. 9.975.

N.B. — U.C. = unità di conto. — 1 unità di conto = L. 625.

(98)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

N. A/196 del 16 dicembre 1968 relativa a « Proroghe agli impegni valutari degli operatori residenti nelle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 ».

(96)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 8

Corso dei cambi del 14 gennaio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,03	624,05	624,05	624,08	624 —	624,05	624,09	624,08	624,03	624,10
$ Can.	581,45	581,25	582 —	581,40	581 —	581,45	581,52	581,40	581,45	581,50
Fr. Sv.	144,50	144,54	144,48	144,515	144,50	144,50	144,49	144,515	144,50	144,53
Kr D.	83,15	83,12	83,16	83,12	83,20	83,15	83,135	83,13	83,15	83,15
Kr. N.	87,34	87,33	87,32	87,315	87,35	87,34	87,315	87,315	87,34	87,35
Kr. Sv.	120,42	120,78	120,82	120,80	120,55	120,82	120,79	120,80	120,82	120,82
Fol.	172,30	172,18	172,28	172,25	172,55	172,30	172,265	172,25	172,30	172,20
Fr. B.	12,44	12,436	12,44	12,4350	12,44	12,44	12,4375	12,4350	12,44	12,43
Franco francese	126,06	126,05	126,09	126,05	126,05	126,06	126,03	162,05	126,06	126,03
Lst.	1488,85	1489,35	1488,20	1488,675	1488,75	1488,85	1488,80	1488,675	1488,85	1489,30
Dm. occ.	155,93	155,93	155,96	155,945	155,95	155,93	155,945	155,945	155,93	155,95
Scell. Austr.	24,12	24,12	24,13	24,1225	24,15	24,12	24,1235	24,1225	24,12	24,12
Escudo Port.	21,88	21,89	21,88	21,88	21,70	21,88	21,90	21,88	21,88	21,88
Peseta Sp.	8,94	8,94	8,945	8,946	8,95	8,94	8,9425	8,946	8,94	8,94

Media dei titoli del 14 gennaio 1969

Rendita 5 % 1935	104,425
Redimibile 3,50 % 1934	99,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,45
» 5 % (Ricostruzione)	95,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,80
» 5 % (Città di Trieste)	96,525
» 5 % (Beni Esteri)	95,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,475
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,05
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 gennaio 1969

1 Dollaro USA	624,085
1 Dollaro canadese	581,46
1 Franco svizzero	144,502
1 Corona danese	83,132
1 Corona norvegese	87,315
1 Corona svedese	120,795
1 Fiorino olandese	172,257
1 Franco belga	12,436
1 Franco francese	126,04
1 Lira sterlina	1488,737
1 Marco germanico	155,945
1 Scellino austriaco	24,123
1 Escudo Port.	21,89
1 Peseta Sp.	8,944

MINISTERO DELLA DIFESA

Errata-corrige

In calce al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1968. « Iscrizione nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta di salvataggio CP 307 « Michele Fiorillo », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1968, ove è scritto: « GUI — FERRARI AGGRADI » leggasi: « GUI — SPAGNOLLI ».

(207)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Biella, di 2ª categoria, con sede in Biella.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 4 dicembre 1964, con il quale il sig. Carlo Vialardi di Sandigliano e l'ing. Silvio Grupallo furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Biella, di 2ª categoria, con sede in Biella (Vercelli);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Carlo Vialardi di Sandigliano e l'ing. Silvio Grupallo sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Biella, di 2ª categoria, con sede in Biella (Vercelli), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1968

Il Governatore: CARLI

(56)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in fisica.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprieta intellettuale, riservato ai laureati in fisica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in fisica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere muniti del diploma di laurea in fisica.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, numero 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, numero 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capp provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n .1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, numero 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione di decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, chè abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti artt. 3, punto 5), e 4) possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime:

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle nazioni unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, numero 648;

n) i profughi dall'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dai territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal serviizo per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati od invalidi del lavoro;

v) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato da l'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo;

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) ed *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*) *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), ed *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui e depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica numero 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) fisica generale;
2) chimica generale ed inorganica;
3) elettronica.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte.

I candidati potranno chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di voler sostenere una prova facoltativa di lingua estera (in francese, o in inglese, o in tedesco), che consisterà in una conversazione, nella lingua prescelta dal candidato, e in una traduzione orale di un brano di carattere tecnico.

Il candidato dovrà dimostrare di avere una buona conoscenza della lingua estera prescelta.

Art. 13.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

c) da due impiegati della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente, membri.

Alla commissione potranno essere aggregati, quali membri aggiunti, tre professori esperti nelle lingue francese, inglese e tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o corrispondente.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguiti postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza degli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto.
7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del voto ottenuto in quella orale.

Ai candidati che avranno superato la prova facoltativa di lingua estera verrà assegnato fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di esaminatori in prova (e coeff. 271) nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale e conseguiranno la nomina ad esaminatore, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta allo impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina ad esaminatore in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica di appartenenza (ex coeff. 271), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Ai predetti spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata, ai sensi dello articolo 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumono regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1968
Registro n. 15, *foglio n.* 390

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (*concorsi*) - Via Molise, 2. — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . (provincia di . . . . .) il (1) . . e residente in . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale riservato ai laureati in fisica.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . . in data .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (4);

f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .
e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . .,

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . (5);

h) di voler sostenere la prova facoltativa di lingua . . . (6).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (7).

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilitato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimiltate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . . presso . . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . rilasciato il . . . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . dall'ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) Indicare inglese, o francese, o tedesca.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(11588)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche;

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1968, registro n. 6 Sanità, foglio n. 253, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che nel ruolo predetto è attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in chimica pura conseguito presso una università o istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, numero 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, numero 1331 e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la lingua straniera, di cui al successivo art. 6, nella quale intendono sostenere l'esame orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, la generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, due prove pratiche ed una prova orale:

A) *Prove scritte*

1) Svolgimento di un tema di chimica generale;

2) Svolgimento di un tema su di un argomento di chimica applicata all'ingegneria sanitaria;

3) Impostazione di massima di un'opera inerente alla dissalazione delle acque marine o salmastre; ovvero alla potabilizzazione delle acque; ovvero alla produzione del freddo mediante macchine ad assorbimento.

B) *Prove pratiche*

1) Prova di analisi strumentale;

2) Risoluzione di problemi numerici relativi alle leggi della chimica e alle loro applicazioni.

C) *Prova orale*

1) Gli argomenti delle prove scritte e pratiche e nozioni fondamentali di chimica;

2) Ordinamento e compiti del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

3) Lettura e traduzione a vista di un brano di argomento tecnico da una delle seguenti lingue: inglese, francese e tedesco a scelta del candidato.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sara nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti ottenuti nelle prove pratiche e il voto riportato in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, numero 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, numero 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, numero 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla

competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui allo art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al 1° comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7) lettera *d*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolunità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei suoi organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'articolo 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4), e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1968.
Registro n. 12 *Sanità, foglio n.* 301.

(67)

Concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità, sono attualmente disponibili quattro posti.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in una delle branche della chimica, o in farmacia, conseguito presso una università o istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, numero 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre chè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

7) *si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:*

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, numero 1331 e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) *degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente* dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) il domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le lingue straniere, di cui al successivo art. 6, nelle quali intendono sostenere l'esame orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito.

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, tre prove pratiche ed una orale.

A) *Prove scritte*

1) Svolgimento di un tema su un argomento di chimica generale ed inorganica;

2) Svolgimento di un tema su un argomento di chimica organica;

3) Svolgimento di un tema su un argomento di chimica terapeutica.

B) *Prove pratiche*

1) Ricerca dei gruppi funzionali e riconoscimento di sostanze organiche;

2) Caratterizzazione di una sostanza organica mediante le determinazioni di costanti chimico-fisiche;

3) Preparazione di un composto organico.

C) *Prova orale*

Gli argomenti delle prove scritte e pratiche;

Cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità;

Lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico da due delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco a scelta del candidato.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti ottenuti nelle prove pratiche e il voto riportato in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, numero 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, numero 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, numero 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con

la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui allo art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera e) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere h) e i) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera h) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera t), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al 1° comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7 lettera D) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'articolo 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4), e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LENZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1968
Registro n. 12 *Sanità, foglio n.* 300

(68)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico regionale a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Sardegna.

Le prove scritte del concorso pubblico regionale a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Sardegna indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31445, avranno luogo presso l'Istituto di idraulica della facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari, piazza d'Armi, alle ore 8,30 dei giorni 29, 30, 31 gennaio e 1° febbraio 1969.

(325)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 7295 in data 28 novembre 1967, con il quale venne indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1966;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le segnalazioni del Ministero della sanità, nonchè le designazioni della prefettura di Campobasso dell'ordine provinciale dei medici e dei comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1966, è così costituita:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Carola dott. Herbert, ispettore generale medico, medico provinciale di Vincenza;

Caporizzo dott. Angelo, direttore di sezione della prefettura di Campobasso;

Grifi prof. Mario, primario chirurgo dell'ospedale civile di Campobasso;

Cariello prof. Mario, primario medico dell'ospedale civile di Termoli;

Trillo dott. Peppino, medico condotto di Frosolone.

Segretario:

Tedeschi dott. Vincenzo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Campobasso, nonchè a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 31 dicembre 1968

Il medico provinciale: BONIFACI

(153)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1968, n. 38.

Modificazioni alla legge regionale 28 marzo 1968, n. 21.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 23 *dicembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, dopo l'art. 63 è inserito il seguente:

« Art. 63-*bis*. — Al personale provvisto di uno stipendio, comprensivo degli aumenti periodici, maggiore di quello che gli spetterebbe nella qualifica di inquadramento, sono attribuiti, in detta qualifica, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo immediatamente superiore a quello goduto prima dell'inquadramento ».

Art. 2.

Nell'art 64, primo comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, sono soppresse le parole « degli scatti di stipendio ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 70 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è sostituito dal seguente:

« Il servizio prestato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, o nell'effettivo svolgimento dell'incarico previsto dal terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7, semprechè quest'ultimo non sia già stato valutato in sede di attribuzione della qualifica, è utile ad ogni effetto; sono fatti salvi, ai fini delle promozioni alle qualifiche superiori e della progressione economica, i termini più favorevoli previsti dal successivo terzo comma ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 dicembre 1968

BERZANTI

(82)

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1968, n. 39.

Variazioni al bilancio della Regione ed a quello della Azienda regionale delle foreste per l'esercizio finanziario 1968 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 23 *dicembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1968, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella « *A* ».

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1968, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella « *B* ».

Art. 3.

Nel bilancio dell'Azienda regionale delle foreste per l'esercizio finanziario 1968, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella « *C* ».

Art. 4.

Nell'art. 14 della legge regionale 16 gennaio 1968, n. 3, è incluso il capitolo 851 — di nuova istituzione — dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1968 al quale verrà iscritto il corrispondente stanziamento accertato in conto del capitolo 76 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo.

Art. 5.

Nell'art. 15 della legge regionale 16 gennaio 1968, n. 3, sono inclusi i capitoli 773 e 850 — di nuova istituzione — dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1968 ai quali verranno iscritti i corrispondenti stanziamenti accertati in conto del capitolo 77 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo.

Art. 6.

Le variazioni relative ai capitoli 21, 22, 61, 65, 66, 67, 191, 236, 301, 311, 411, 421, 422, 426, 501, 596, 908 e al capitolo 315 (di nuova istituzione) dello stato di previsione della spesa si intendono conseguentemente apportate anche nell'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968, approvato con l'art. 5 della legge regionale 16 gennaio 1968, n. 3.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « *Bollettino Ufficiale* » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 21 dicembre 1968

BERZANTI

TABELLA « *A* »

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1968

in aumento:

Cap. 13. — Compartecipazione ai proventi dello Stato nella misura dei 6/10 dell'imposta di ricchezza mobile di competenza dello Stato riscossa nel territorio della Regione (art. 49, punto 6, L.C. 31 gennaio 1963, n. 1) . . .	L.	700.000.000
Cap. 14 — Compartecipazione ai proventi dello Stato nella misura dei 6/10 dell'imposta sulle società ed obbligazioni di competenza dello Stato riscossa nel territorio della Regione (art. 49, punto 6, L.C. 31 gennaio 1963, n. 1) .	»	150.000.000
Cap. 21. — Compartecipazione ai proventi dello Stato nella misura dei 5/10 dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nel territorio della Regione (art. 49, punto 5, L.C. 31 gennaio 1963, n. 1) . . .	»	800.000.000
Cap. 26. — Compartecipazione ai proventi dello Stato nella misura dei 9/10 dell'imposta erariale sul consumo del gas e dell'energia elettrica consumati nella Regione (art. 49, punto 2, L.C. 31 gennaio 1963, n. 1)	»	650.000.000
Cap. 31 — Compartecipazione ai proventi dello Stato nella misura dei 4/10 della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli tabacchi consumati nella Regione (art. 49, punto 4, L.C. 31 gennaio 1963, n. 1)	»	300.000.000
Cap. 41. — Compartecipazione ai proventi dello Stato nella misura dei 9/10 dei canoni per le concessioni idroelettriche (art. 49, punto 3, L.C. 31 gennaio 1963, n. 1)	»	100.000.000
	L.	2.700.000.000

TABELLA « *B* »

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1968

a) *in diminuzione*:

Spese correnti

Cap. 37. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, in relazione a particolari esigenze, al personale comandato e nuovo assunto (art. 6 D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19) .	L.	13.000.000
Cap. 65. — Spese per il centro regionale di programmazione (art. 5 L.R. 27 agosto 1965, n. 17)	»	25.000.000
Cap. 66. — Compensi, onorari e rimborsi per consulenze e incarichi ad enti o ad istituti per particolari studi inerenti la programmazione regionale (art. 6 L.R. 27 agosto 1965, n. 17)	»	10.500.000
Cap. 67. — Compensi, onorari e rimborsi per la consulenza di esperti nelle discipline attinenti alla programmazione (art. 4 L.R. 27 agosto 1965, n. 17)	»	15.000.000
Cap. 244. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario in relazione a particolari esigenze, al personale nuovo assunto e comandato (art. 6 D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19)	»	2.000.000
Cap. 251. — Spese per il funzionamento — compresi gettoni di presenza, le indennità di missione e di trasferta e il rimborso spese al personale regionale ed a quello estraneo alla Regione — di consigli, comitati, collegi e commissioni (L.R. 18 agosto 1965, n. 15 e successive modificazioni)	»	8.000.000
Cap. 301. — Spese per lo sviluppo della cooperazione (art. 1, punto 3, lettera *a*, L.R. 29 ottobre 1965, n. 23)	»	40.000.000
Cap. 303 — Spese per la revisione ordinaria e straordinaria delle cooperative e per la istituzione dei corsi per revisori di cooperative (articoli 21 e 22 L.R. 19 gennaio 1968, n. 4)	»	14.000.000
Cap. 347. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, in relazione a paricolari esigenze, al personale nuovo assunto e comandato (art. 6 D.L.P. 27 giugno 1946, n 19) .	»	9.000.000
Cap. 418 — Contributi per interventi a favore della Regione della stazione chimica-agraria sperimentale di Udine, dell'istituto chimico-agrario sperimentale di Gorizia e dell'Istituto sperimentale talassografico di Trieste (art. 3 R.D. 11 giugno 1922, n. 875, e successive modificazioni, art. 3 R.D. 22 maggio 1924, n. 1261 e successive modificazioni e L. 31 luglio 1954, n. 625)	»	13.000.000
Cap. 422. — Spese per l'intervento della Regione a fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi, comprese quelle per la provvista di impianti e attrezzature in dette manifestazioni, alle quali partecipano gli espositori od operatori economici della Regione (art. 1, punto 3, lettera *c*, L.R. 29 ottobre 1965, n. 23) . . .	»	8.500.000
Totale in diminuzione . . .	L.	158.000.000

b) *in aumento*:

Spese correnti

Cap. 21. — Sovvenzioni e sussidi ad enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale (art. 1, punto 3, lettera *a*, L.R. 29 ottobre 1965, n. 23)	L.	20.000.000
Cap. 22. — Sovvenzioni e sussidi ad enti, istituti, società, agenzie di stampa, associazioni, comitati, editori, studiosi e giornalisti per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari, bollettini, manifesti, giornali murali; per studi, documentazioni, opuscoli, monografie, riviste ed altre pubblicazioni; per le informazioni radiotelevisive e per l'assunzione e la distribuzione di materiale fotocinematografico, al fine di divulgare la conoscenza dei problemi regionali e di documentare l'attività e gli interventi della Regione (art. 1, punto 4, lettera *a*, L.R. 29 ottobre 1965, n. 23)	L.	6.500.000
Cap. 61. — Sussidi e spese per l'assistenza di carattere materiale, ricreativo, educativo e sociale a favore del personale regionale e dei loro familiari (art. 1, punto 1, lettera *c*, L.R. 29 ottobre 1965, n. 23)	»	4.000.000
Cap. 96. — Spese per l'acquisto di materiali di cancelleria, di stampati, di duplicazioni e di riproduzioni grafiche, di rilegature ed altre varie di ufficio e di economato	»	10.000.000
Cap. 99. — Spese per la fornitura di uniformi al personale della Regione addetto a particolari servizi	»	4.000.000
Cap. 191. — Sovvenzioni, sussidi e premi ad istituzioni, sodalizi, associazioni ed enti vari, ai fini di incoraggiare e sostenere le iniziative delle attività culturali, artistiche e teatrali (articolo 1, punto 6, lettera *a*, L.R. 29 ottobre 1965, n. 23)	»	57.000.000
Cap. 236. — Sovvenzioni, sussidi e premi ad istituzioni, sodalizi, associazioni ed enti vari, ai fini di incoraggiare e sostenere le iniziative e le attività ricreative e sportive, anche se attuate attraverso spettacoli musicali, folcloristici, ricreativi e sportivi ed altre analoghe manifestazioni, ai fini di educazione e divulgazione popolare (art. 1, punto 6, lettera *a*, L.R. 29 ottobre 1965, n 23)	»	45.000.000.
Cap. 311. — Sussidi staordinari a province, comuni, istituzioni, enti e associazioni per l'assistenza a favore di persone particolarmente bisognevoli d'aiuto, in dipendenza di pubbliche calamità e di altri gravi eventi (art. 1, punto 1, lettera *b*, L.R. 29 ottobre 1965, n. 23) . .	»	5.000.000
Cap. 315 (di nuova istituzione). — Contributi per lo sviluppo della cooperazione (art. 1, punto 3, lettera *a*, L.R. 29 ottobre 1965, n. 23)	»	40.000.000
Cap. 354. — Compensi per lavoro straordinario e soprassoldi al personale salariato (L. 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni)	»	18.000.000
Cap. 355. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, in relazione a particolari esigenze, al personale in servizio (art. 6 D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19) .	»	8.000.000
Cap. 356. — Indennità di trasferta, di trasferimento e rimborso spese per missioni in territorio regionale e nazionale, comprese le indennità chilometriche ed analoghe, al personale in servizio (L. 15 aprile 1961, n. 291 e art. 5 L.R. 21 novembre 1964, n. 3, e successive modificazioni)	»	35.000.000
Cap. 375. — Spese per l'acquisto di materiali di cancelleria, di stampati, di duplicazioni e di riproduzioni grafiche, di rilegature ed altre varie di ufficio e di economato	»	5.000.000
Cap. 394. — Spese per l'acquisto, l'esercizio, l'assicurazione, la manutenzione ed il noleggio di mezzi di trasporto	»	3.000.000
Cap. 396. — Spese per il funzionamento degli uffici periferici, compresa la manutenzione e rinnovazione dei mobili e delle macchine d'ufficio	»	10.000.000

Cap. 411. — Compensi, onorari e rimborsi per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale (art. 1, punto 4, lettera *c*, L.R. 29 ottobre 1965, n. 23) L. 500.000

Cap. 413 (di nuova istituzione). — Contributo della Regione all'Istituto sperimentale talassografico di Trieste (L. 31 luglio 1954, n. 625) » 5.000.000

Cap. 421. — Compensi, onorari e rimborsi, per studi; indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale (art. 1, punto 4, lettera *c*, L.R. 29 ottobre 1965, n. 23) » 2.000.000

Cap. 426. — Sovvenzioni e sussidi ad espositori od operatori economici della Regione, per la partecipazione a fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi (art. 1, punto 3, lettera *b*, L.R. 29 ottobre 1965, n. 23) » 20.000.000

Cap. 498 — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco n. 4) . » 60.000.000

Totale in aumento spese correnti . . L. 358.000.000

Spese in conto capitale

Cap. 501. — Spese per l'acquisto di beni immobili e per l'esecuzione di costruzioni, ricostruzioni, ampliamento, adattamento e sistemazione di fabbricati occorrenti per gli uffici regionali (art. 1 L.R. 14 ottobre 1965, n 20) L. 600.000.000

Cap. 596. — Contributo a favore del fondo regionale per la formazione professionale dei lavoratori (L.R. 31 dicembre 1965, n. 35) . » 100.000.000

Cap. 773 (di nuova istituzione). — Spese per il risanamento, il miglioramento e l'incremento del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo agli allevamenti bovini (articoli 1 e 11 L. 23 maggio 1964, n. 404) p. m.

Cap. 850 (di nuova istituzione). — Contributi per il risanamento, il miglioramento e l'incremento del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo agli allevamenti bovini (articoli 1 e 11 L. 23 maggio 1964, n. 404) . p. m.

Cap. 851 (di nuova istituzione). — Sussidi ad aziende agricole non previste dal primo comma dell'art. 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'acquisto di macchine motrici ed operatrici ed attrezzature annesse (art. 18, quinto comma, e art. 40 L. 2 giugno 1961, n. 454) . p. m.

Cap. 908 — Contributi in conto capitale a enti pubblici e consorzi di diritto pubblico che perseguono finalità di sviluppo industriale in zone del territorio regionale per opere di infrastrutture tecniche e servizi (art. 1 L.R. 11 novembre 1965, n. 24) . » 1.000.000.000

Cap. 1000. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco n. 5) . » 800.000.000

Totale in aumento spese in conto capitale L. 2.500.000.000

Totale complessivo degli aumenti . . L. 2.858.000.000

c) *modifica di denominazione*:

Cap. 418. — Contributi alla stazione chimico-agraria sperimentale di Udine e all'istituto chimico-agrario sperimentale di Gorizia (L.R. 5 novembre 1968, n. 32).

Cap. 593. — Contributi « una tantum » alle province per i comuni e consorzi di comuni, relativi alla costruzione, al completamento, all'ampliamento ed al miglioramento di cimiteri, acquedotti e fognature (L.R. 22 agosto 1966, n. 23 - 3ª delle 5 quote di cui la 1ª di 700 milioni).

d) *variazioni agli elenchi nn. 4 e 5 allegati allo stato di previsione della spesa.*

ELENCO N. 4

Partite che si aggiungono:

Sezione II. — Istruzione, cultura e ricerca scientifica

Rubrica n. 8. — Assessorato istruzione e attività culturali:

sussidi straordinari a studenti bisognosi (rifinanziamento L.R. 25/1966) . . . . . L. 20.000.000

provvidenze a favore della istruzione professionale (aumento dello stanziamento L.R. 13/1966) . . . . . . » 60.000.000 — L. 80.000.000

Sezione V. — Azione ed interventi nel campo economico

Rubrica n. 11. — Assessorato trasporti e turismo:

contributi alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo della Regione . L. 60.000.000

contributi alle associazioni « Pro loco » della Regione . . » 20.000.000 — L. 80.000.000

Partita che si sopprime:

Sezione IV. — Azione ed interventi nel campo sociale

Rubrica n. 10. — Assessorato lavoro, assistenza sociale e artigianato:

disciplina giuridica imprese artigiane . . . L. 20.000.000 — L. 20.000.000

ELENCO N. 5

Partita di cui si diminuisce lo stanziamento:

Sezione V. — Azione ed interventi nel campo economico

Rubrica n. 10. — Assessorato lavoro, assistenza sociale e artigianato:

interventi in conto interesse per agevolare il credito di impianto e di esercizio delle imprese artigiane . . . . L. 80.000.000 — L. 80.000.000

Partita che si aggiunge:

Sezione V. — Azione ed interventi nel campo economico

Rubrica n. 9. — Assessorato lavori pubblici:

completamento raccordo autostradale Villesse-Gorizia II lotto (2ª ed ultima quota dell'importo complessivo di lire 1.300.000.000) . . . . L. 800.000.000 — L. 80.000.000

TABELLA « C »

Tabella di variazioni al bilancio dell'Azienda regionale delle foreste per l'esercizio finanziario 1968

Entrata

a) *in aumento*:

Cap. 22 (di nuova istituzione). — Depositi cauzionali . . . . L. 1.000.000

Cap. 23 (di nuova istituzione). — Depositi per spese contrattuali e d'asta . . . . » 800.000

Totale . . . L. 1.800.000

Spesa

a) *in diminuzione*:

Cap. 33. — Spese per l'amministrazione, la coltivazione e il governo delle foreste e dei vivai dell'azienda compresa la manutenzione

ordinaria di strade e di fabbricati, ivi incluse le spese di acqua, illuminazione e riscaldamento case forestali; acquisto di scorte vive e morte per i poderi dell'azienda; acquisto di mobili e suppellettili per l'arredamento delle case forestali; equipaggiamento ed armi per le guardie giurate; allevamento e protezione fauna L. 4.000.000

Cap. 57. — Fondo di riserva per nuove e maggiori spese . . . . » 2.000.000

Totale in diminuzione . . . L. 6.000.000

b) *in aumento*:

Cap. 21. — Spese per l'allestimento e l'utilizzazione dei prodotti delle foreste demaniali e per la raccolta e la lavorazione di semi forestali, compresi l'esercizio e la manutenzione dei macchinari e le spese generali (assicurazioni, forza motrice, illuminazione, ecc.) L. 6.000.000

Cap 51 (di nuova istituzione). — Restituzione depositi cauzionali . » 1.000.000

Cap. 53 (di nuova istituzione). — Spese contrattuali e d'asta e restituzione relativi depositi a conguaglio . . » 800.000

Totale in aumento . L. 7.800.000

(83)

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1968, n. 40.

Contributi a centri e istituti di documentazione operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 23 *dicembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo nella misura massima di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970 all'« Istituto di studi e documentazione sull'est europeo » (ISDEE), con sede in Trieste, per l'attività di studio, ricerca e documentazione volta al potenziamento degli scambi economici con i Paesi dell'area danubiano-balcanica.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione di un contributo nella misura massima di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970 al « Centro di documentazione per il commercio internazionale del legno », con sede a Trieste, per l'attività di studio, ricerca e promozione nel settore del commercio e dell'industria del legno.

Art. 3.

E' autorizzata la concessione di un contributo nella misura massima di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970 all'« Istituto di sociologia internazionale di Gorizia », per l'attività di studio, ricerca e formazione sugli aspetti sociologici dei rapporti internazionali.

Art 4.

I contributi di cui agli articoli precedenti sono concessi annualmente, anche in un'unica soluzione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

E' fatto obbligo agli enti beneficiari di cui ai precedenti articoli di fornire annualmente i programmi delle attività che intendono promuovere, nonchè la dimostrazione e la documentazione dell'impiego dei contributi regionali.

La misura dei contributi annuali sarà determinata in relazione ai suddetti programmi di attività ed ai relativi preventivi di spesa

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 sono istituiti i seguenti capitoli, con la denominazione e lo stanziamento a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 427. — « Contributo all'Istituto di studi e documentazione sull'est europeo (ISDEE) di Trieste » . . . . L. 30.000.000

Cap. 428 — « Contributo al Centro di documentazione per il commercio internazionale del legno di Trieste » . . . . » 30.000.000

Cap. 429. — « Contributo all'Istituto di sociologia internazionale di Gorizia » . . . » 30.000.000

A favore di detti capitoli si provvede mediante prelevamento di lire 60 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 (rubrica n. 7 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo) e, per la differenza di lire 30 milioni, con la maggior entrata di lire 30 milioni prevista, per l'esercizio in corso e per quelli successivi, sul capitolo 12 dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 1968, il cui stanziamento viene elevato da lire 370 milioni a lire 400 milioni.

L'onere previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge per l'esercizio 1968 fa carico rispettivamente ai capitoli 427, 428 e 429 sopraccitati e quello relativo agli esercizi finanziari 1969 e 1970 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Gli stanziamenti eventualmente non impegnati nell'esercizio finanziario 1968 potranno essere utilizzati anche nell'esercizio finanziario 1969.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 23 dicembre 1968

BERZANTI

(84)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.